

**BANDO PER L'INDENNITÀ ECONOMICA
SOSTITUTIVA DEL REDDITO PROFESSIONALE NON
PRODOTTO A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI**

(Titolo IV del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali delibera C.I.G. 5/2022 approvato

dai MM.VV. con nota n. 0000195.10-01.2023 del 10.01.2023)

L'EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati visto il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale con delibera n. 5 del 23.06.2022, indice il presente bando per l'assegnazione di indennità economiche sostitutive del reddito professionale non prodotto, fino allo stanziamento di complessivi euro 500.000 ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento, in favore degli iscritti contribuenti che abbiano subito l'impossibilità di esercitare la libera professione per un periodo superiore a due mesi a causa di eventi calamitosi o catastrofi naturali, suddivisi equamente per gli eventi calamitosi dell'anno 2023 e dell'anno 2024.

1. Finalità e destinatari del sussidio (cfr. art. 40)

Il presente bando disciplina l'erogazione dell'indennità economica sostitutiva del reddito professionale non prodotto nell'ipotesi in cui gli effetti degli eventi calamitosi di cui all'articolo 39 del Regolamento si protraggano per più di due mesi, impedendo o limitando gravemente l'esercizio dell'attività professionale di perito industriale. L'indennità ha carattere sostitutivo del reddito professionale che l'iscritto non è stato in grado di produrre a causa della perdurante impossibilità di esercitare la professione conseguente agli eventi calamitosi.

Destinatari del sussidio sono gli iscritti contribuenti all'EPPI.

Per completezza si segnala che – diversamente dalla regola generale che li esclude - i trattamenti in questione possono essere erogati anche ai membri degli organi di EPPI.

2. Eventi tutelati (cfr. artt. 44)

L'indennità è riconosciuta per gli effetti prolungati degli eventi calamitosi di cui all'articolo 39 del Regolamento che si protraggano per più di due mesi, impedendo o limitando gravemente l'esercizio dell'attività professionale di perito industriale.

3. Beneficiari (cfr. art. 40)

Beneficiano dell'indennità, gli iscritti che, avendo la residenza e/o il domicilio professionale e/o uffici nei comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità, abbiano subito, in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi nel 2023 o nel 2024, l'impossibilità di esercitare parzialmente o integralmente l'attività professionale.

4. Condizioni di ammissibilità

Per accedere all'indennità, l'iscritto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione anteriore:** essere iscritto contribuente a EPPI in data anteriore al verificarsi degli eventi calamitosi e/o catastrofici;
- b) **Regolarità contributiva:** possedere una posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA e tempo per tempo vigenti;
- c) **ISEE:** un reddito ISEE non superiore a euro 35.000, verificato in base alla certificazione ISEE, che l'iscritto è tenuto a trasmettere al momento della domanda di prestazione assistenziale;
- d) **Durata degli effetti:** la durata gli effetti degli eventi calamitosi (attestata dalla dichiarazione dello stato di emergenza) devono protrarsi per un periodo superiore a due mesi dalla data dell'evento, impedendo o limitando gravemente l'esercizio dell'attività professionale;

- e) **Nesso causale:** deve sussistere un nesso causale diretto tra l'evento calamitoso e l'impossibilità di esercitare la professione.
- f) **Per gli eventi calamitosi occorsi nel 2024:** sussistenza della riduzione del volume d'affari e del reddito netto professionale relativo all'anno di imposta 2024 di almeno il 30% rispetto all'anno di imposta 2023;
- g) **Per gli eventi calamitosi occorsi nel 2023:** sussistenza della riduzione del volume d'affari e del reddito netto professionale relativo all'anno di imposta 2023 di almeno il 30% rispetto all'anno di imposta 2022.

5. Documentazione necessaria

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- documentazione relativa alla sospensione forzata dell'attività (dichiarazione di inagibilità, anche se temporanea, della abitazione di residenza e/o studio professionale; ordinanza di sgombero, anche se temporanea della abitazione di residenza e/o studio professionale; perizia rilasciata da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inagibilità, anche se temporanea, della abitazione di residenza e/o studio professionale; attestazioni rilasciate da struttura sanitaria pubblica);
- cronologia dettagliata del periodo di impossibilità con indicazione delle date di inizio e fine;
- copia del modello ISEE in corso di validità.

6. Misura del trattamento (art. 44)

L'indennità copre il periodo di impossibilità all'esercizio della professione che eccede i primi due mesi dall'evento calamitoso, per una durata massima di **12 mesi** complessivi.

Il sussidio di cui al presente Bando riferito al Titolo IV, nei limiti dell'importo massimale di seguito specificato, parametrato in base ad una scala riferita ai redditi ISEE.

L'indennità è determinata in misura forfettaria di **€ 90,00 giornaliera** per il periodo di impossibilità all'esercizio, nel limite massimo della riduzione del reddito netto professionale accertata.

Tale importo sarà parametrato in base alla fascia ISEE di appartenenza dell'iscritto secondo la seguente tabella.

da	a	sussidio riconosciuto
- €	15.000 €	100%
15.001 €	17.500 €	95%
17.501 €	20.000 €	90%
20.001 €	22.500 €	85%
22.501 €	25.000 €	80%
25.001 €	27.500 €	75%
27.501 €	30.000 €	70%
30.001 €	32.500 €	65%
32.501 €	35.000 €	60%

Il periodo indennizzabile è calcolato dal primo giorno di impossibilità all'esercizio della professione, purché tale impossibilità si protragga per oltre 60 giorni e comunque nel limite massimo di 12 mesi. Il calcolo dei giorni indennizzabili viene effettuato considerando tutti i giorni di calendario (esclusi i festivi e non lavorativi) del periodo di impossibilità certificata;

L'indennità complessiva erogabile per ciascun iscritto non può superare **€ 25.000,00**, come stabilito dall'articolo 45 del Regolamento per i trattamenti del Titolo IV.

7. Limiti al cumulo di trattamenti (cfr. art. 7)

Il Regolamento prevede che i trattamenti di cui al presente bando sono cumulabili tra loro e ad essi non si applicano i limiti di cui all'art. 7 Parte prima.

In ogni caso, a favore del singolo iscritto, i trattamenti non possono eccedere un contributo economico annuo complessivamente superiore al valore di euro 25.000,00 con parametrizzazione di cui all'art. 6 della Parte Prima.

In caso di superamento delle soglie indicate, EPPI accoglie le singole domande dell'iscritto in ordine cronologico di presentazione

8. Graduatoria (cfr. art. 5)

Nel caso in cui, ad esito del gran numero di domande, le risorse stanziare da EPPI con riferimento ai trattamenti a sostegno degli eventi calamitosi risultino incipienti, il CdA adotta una delibera con la quale dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi redditi ISEE, privilegiando i redditi più bassi.

Nel caso di parità di reddito ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale, in ragione della precedenza nella trasmissione, sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore in ragione dell'ordine cronologico di arrivo.

Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI della soglia massima di reddito ISEE rispetto alla quale le domande ai vari trattamenti sono state ammesse e oltre la quale sono state respinte. Nell'ipotesi in cui si rilevino redditi ISEE identici, la Direzione pubblica

insieme alla soglia reddituale minima della graduatoria anche il numero di protocollo ammesso.

9. Trattamento fiscale

L'indennità economica sostitutiva del reddito professionale è un sostegno finanziario erogato in sostituzione del reddito che un professionista autonomo non è stato in grado di percepire a causa di eventi calamitosi o catastrofi naturali e serve a compensare la perdita economica per la durata dell'evento.

L'indennità si configura come reddito sostitutivo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 917/1986, che stabilisce che *"i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"* prevedendo l'assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.

L'EPPI, in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 600/1973, è tenuto ad operare all'atto dell'erogazione dell'indennità una ritenuta d'acconto nella misura del 20% sull'importo lordo corrisposto.

10. Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione dei sussidi a sostegno della salute di cui al presente bando deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 10 dicembre esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it.

La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e/o della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Direzione dà immediata e motivata comunicazione all'iscritto del rigetto della domanda, altresì informandolo della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.